



17 APRILE 2018, DATA ULTIMA PER CONFORMARSI AI NUOVI ADEMPIMENTI FISCALI PREVISTI PER LE ENTITÀ C.D. “TRASPARENTI” CON UN SOLO PROPRIETARIO STRANIERO

Il 13 dicembre 2016 l'*Internal Revenue Service* (“IRS”) ha emanato nuove disposizioni che sanciscono obblighi fiscali anche a carico delle entità statunitensi conosciute sino ad oggi per la loro “trasparenza”, le quali siano partecipate da un unico soggetto non residente in USA, indipendentemente dal fatto che questi sia una persona fisica o un’entità giuridica.

L’entità “trasparente” per eccellenza a cui si applicano le nuove disposizioni è rappresentata dalle *Single Member Limited Liability Company* (“Single Member LLC”).

Le disposizioni sono entrate in vigore il 1 gennaio 2017 ed assumono particolare rilevanza in questi giorni dal momento che è in corso la sessione di presentazione delle dichiarazioni fiscali relative all’anno 2017. I nuovi criteri non si applicano alle *Single Member LLC* che abbiano già fatto elezione per essere trattate fiscalmente al pari di una *corporation*.

Storicamente, ai fini fiscali, le *Single Member LLC* erano considerate entità “trasparenti”; solo il proprietario di tale entità (persona fisica o giuridica), era responsabile di fronte all’IRS, con conseguente onere di presentare una dichiarazione fiscale su base annuale.

In base alle nuove disposizioni, invece, anche le società stessa è tenuta a rivelare attraverso determinati formulari le transazioni connesse a formazione,

scioglimento, acquisizione e disposizioni, inclusi i contributi e le distribuzioni di capitale. Tra le transazioni oggetto di *disclosure* è possibile annoverare vendite, affitti, royalties, leasing, licenze, commissioni, prestiti, interessi, ecc.

La sanzione per la mancata dichiarazione secondo le modalità prescritte dall'IRS o per il mancato mantenimento della contabilità come richiesto dalla legge è di \$ 10,000. Inoltre, se l'IRS notifica al contribuente un errore nella dichiarazione e lo stesso persiste per oltre 90 giorni, sarà applicata una penalità aggiuntiva di \$ 10,000.

QUESTE LE PRINCIPALI CONSEGUENZE PER LE SINGLE MEMBER LLC:

Necessità di ottenere quanto prima un numero di identificazione fiscale degli Stati Uniti non solo per il *sole member* ma anche per la società stessa;
Obbligo, nei casi previsti dalla legge, di inoltrare all'IRS *Form 5472* entro il 17 aprile;
Onere di predisporre e mantenere la contabilità della società secondo i requisiti previsti dalla legge. La documentazione contabile deve essere permanente, accurata e completa e deve includere chiaramente entrate, detrazioni e crediti. Questo aspetto si rivela assai rilevante dal momento che, sino ad oggi, le *Single Member LLC* non erano obbligate per legge a mantenere la contabilità della società.

SCENARI FREQUENTI:

Scenario 1: *Single Member LLC* di proprietà di un soggetto fisico straniero, la quale è titolare di un immobile in affitto negli Stati Uniti. Oltre a presentare la dichiarazione dei redditi personale del *sole member*, la società avrà ora l'obbligo di segnalare all'IRS le transazioni specificate nei precedenti paragrafi.

Scenario 2: *Single Member LLC* di proprietà di un'entità giuridica straniera, la quale è titolare di proprietà immobiliari statunitensi a scopo di investimento (ossia non in affitto). In precedenza, né il *sole member* società estera né la LLC avevano un obbligo di dichiarazione fiscale negli Stati Uniti fino al momento della cessione degli immobili. In base alle nuove disposizioni, la *Single Member LLC* ha un obbligo annuale di dichiarazione con riferimento a determinate tipologie di transazioni.

Scenario 3: *Single Member LLC* di proprietà di un'entità giuridica straniera, la quale è titolare di proprietà immobiliari statunitensi in affitto. In precedenza, il *sole member* società estera doveva presentare dichiarazione dei redditi societaria e relativo IRS *Form 5472*, se applicabile. Secondo le nuove disposizioni, la società estera deve ancora presentare una dichiarazione dei

redditi societaria e un relativo IRS Form 5472, se applicabile. Tuttavia, la *Single Member LLC*, a sua volta, è chiamata a presentare un IRS Form 5472 che può risultare più complesso rispetto a quello già presentato dal *sole member* società estera.

Articolo redatto da Cav. Piero Salussolia, Esq. e Dott.ssa Federica Magni.

Il presente articolo contiene informazioni di carattere generale e non sostituisce in alcun modo l'assistenza di un avvocato. Vi suggeriamo di rivolgervi a un professionista per ulteriori informazioni e assistenza. L'assunzione di un avvocato è una decisione importante che non dovrebbe basarsi esclusivamente su informazioni pubblicitarie. Prima di decidere, chiedeteci di inoltrarvi informazioni scritte a titolo gratuito in relazione alle nostre qualifiche ed esperienza. La società Piero Salussolia P.A., fondata nel 1994 da Piero Salussolia, fornisce un'assistenza specializzata e personalizzata a una clientela internazionale in Diritto Tributario Internazionale e Nazionale e Pianificazione Patrimoniale, Diritto Societario e Immobiliare, Proprietà Intellettuale, Diritto Commerciale e Contrattuale, Diritto Marittimo e Diritto d'Immigrazione. Nato ad Alice Castello, Italia, Piero Salussolia esercita la professione forense negli Stati Uniti ed è un membro dell'Ordine degli Avvocati della Florida dal 1985 e della California dal 1984. Piero Salussolia è stato un membro della sezione di Diritto Internazionale e della Sezione Tributaria della Florida (dove ha ricoperto la carica di Vicepresidente del Comitato Fiscale Estero dal 1989 al 1992). Piero Salussolia è stato socio fondatore della Camera di Commercio italo-americana South East Chapter, dove ha ricoperto la carica di Vicepresidente esecutivo. Piero Salussolia ha conseguito la laurea in Scienze Politiche presso l'Università Degli Studi di Torino, un Master in Scienze Politiche presso la San Francisco State University, una laurea in Giurisprudenza presso la University of San Francisco ed un Master in Diritto Tributario presso la New York University. L'Avvocato Salussolia ha iniziato la sua carriera presso un prestigioso studio legale di Miami; successivamente è entrato nella sede locale di uno studio legale internazionale di fama mondiale, di cui è diventato socio internazionale concentrandosi sul Diritto Tributario Internazionale. Per i servizi resi alla comunità italiana, è stato insignito dell'onorificenza di Cavaliere della Repubblica. Piero Salussolia parla correntemente italiano, spagnolo, francese e inglese.